SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° marzo 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 21, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1987, n. 579.

Rideterminazione del numero, delle sedi e della giurisdizione territoriale dei consigli di leva . . . . Pag. 3

LEGGE 29 febbraio 1988, n. 47.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico . . . . Pag. 4

LEGGE 29 febbraio 1988, n. 48.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS . . . . Pag. 6

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 27 gennaio 1988, n. 49.

Norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate . . Pag. 7

DECRETO 27 gennaio 1988, n. 50.

Disposizioni transitorie sull'etichettatura dei prodotti disciplinati dal decreto ministeriale 11 ottobre 1984, recante norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti alimentari . . . . Pag. 9

Ministero dei trasporti

DECRETO 18 febbraio 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 11 dicembre 1985 recante disposizioni concernenti le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404, in materia di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 24 novembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella provincia autonoma di Bolzano . . . Pag. 11

DECRETO 21 dicembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Lombardia . . . . Pag. 12

Ministero dell'interno

DECRETO 23 febbraio 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 28 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicarile, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Ferrara . . . . Pag. 17

DECRETO 23 febbraio 1988.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 30 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicarili, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Camerino . . . . Pag. 18

Ministero delle finanze

DECRETO 29 febbraio 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per i mesi di dicembre 1987 e gennaio 1988 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pag. 18

Ministero della marina mercantile

DECRETO 12 febbraio 1988.

Determinazione dei coefficienti di correzione ai fini dell'applicazione della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta . . . . Pag. 19

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 25 febbraio 1988, n. 27/1988.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, a condizioni agevolate, di vitelli da ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, in base agli articoli 13 e 14 del regolamento CEE n. 805/68. . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità. . . . Pag. 21

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 21

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano ad accettare un legato . . . . . Pag. 21

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale statale «Duca d'Aosta» di Firenze ad accettare una donazione . . Pag. 21

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni Verga» di Bari ad accettare una donazione . . . . Pag. 21

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia . . . . Pag. 21

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante la conferma del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica . . . . Pag. 21

Ministero della sanità: Revoca di registrazioni di specialità medicinali . . . . Pag. 21

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale:

Sezione di credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1988.
Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1988.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1988.
Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1988.

Sezione di credito agrario e peschereccio

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1988.

Sezione di credito industriale

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1987, n. 579.

Rideterminazione del numero, delle sedi e della giurisdizione territoriale dei consigli di leva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerata la necessità di procedere alla sperimentazione di un nuovo ordinamento dell'organizzazione periferica della leva nell'intento di semplificare le procedure e le strutture in atto esistenti;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

I consigli di leva di Alessandria e Pavia, compresi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dal 1° gennaio 1988 sono soppressi.

Pertanto il numero, le sedi e il territorio di giurisdizione dei consigli di leva sono quelli rideterminati nella tabella allegata al presente decreto che sostituisce quella in allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1987

COSSIGA

ZANONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1988
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 332

TABELLA

SEDE E GIURISDIZIONE DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Numero d'ordine	SEDI	GIURISDIZIONE TERRITORIALE
1	Torino	Quella dei distretti militari di Torino, Cuneo e Vercelli
2	Genova	Quella dei distretti militari di Genova, Savona e Alessandria
3	Milano I	Quella dei distretti militari di Milano, Sondrio e Pavia
4	Milano II	Quella dei distretti militari di Monza e Como
5	Brescia	Quella dei distretti militari di Brescia e Cremona
6	Verona	Quella dei distretti militari di Verona e Vicenza
7	Trento	Quella dei distretti militari di Trento e Bolzano
8	Padova	Quella del distretto militare di Padova
9	Treviso	Quella dei distretti militari di Treviso, Venezia e Belluno
10	Udine	Quella dei distretti militari di Udine e Trieste
11	Firenze	Quella del distretto militare di Firenze
12	Bologna	Quella del distretto militare di Bologna
13	Piacenza	Quella dei distretti militari di Modena e Piacenza
14	Forlì	Quella dei distretti militari di Forlì e Ancona
15	Pisa	Quella dei distretti militari di Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Siena
16	Perugia	Quella dei distretti militari di Perugia, Viterbo, Ascoli Piceno e Macerata
17	Roma I	Quella del distretto militare di Roma
18	Roma II	Quella dei distretti militari di Frosinone e Latina
19	Chieti	Quella dei distretti militari di Chieti, Teramo e L'Aquila
20	Cagliari	Quella dei distretti militari di Cagliari, Oristano e Sassari
21	Napoli	Quella del distretto militare di Napoli
22	Caserta	Quella dei distretti militari di Caserta e Benevento
23	Salerno	Quella dei distretti militari di Salerno ed Avellino
24	Foggia	Quella dei distretti militari di Foggia e Campobasso
25	Bari I	Quella del distretto militare di Bari
26	Bari II	Quella del distretto militare di Potenza
27	Lecce	Quella del distretto militare di Lecce
28	Catanzaro	Quella dei distretti militari di Catanzaro e Cosenza
29	Messina	Quella dei distretti militari di Messina e Reggio Calabria
30	Catania	Quella dei distretti militari di Catania e Siracusa
31	Palermo I	Quella dei distretti militari di Caltanissetta ed Agrigento
32	Palermo II	Quella del distretto militare di Palermo

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

— Il testo dell'art. 41 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva) è il seguente:

«Art. 41. — Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e alla tabella allegata alla presente legge, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze di servizio»

Nota al dispositivo:

La tabella di cui all'allegato *A* al D.P.R. n. 237/1964 era la seguente:

ALLEGATO *A*

SEDE E GIURISDIZIONE DEI CONSIGLI DI LEVA

Numero d'ordine	SEDI	GIURISDIZIONE TERRITORIALE
1	Torino	Quella dei distretti militari di Torino e Cuneo
2	Alessandria	Quella dei distretti militari di Alessandria e Vercelli
3	Genova	Quella dei distretti militari di Genova e Savona
4	Milano I	Quella dei distretti militari di Milano e Sondrio
5	Milano II	Quella del distretto militare di Monza e Como
6	Brescia	Quella del distretto militare di Brescia
7	Pavia	Quella dei distretti militari di Pavia e Cremona
8	Verona	Quella dei distretti militari di Verona e Vicenza
9	Trento	Quella dei distretti militari di Trento e Bolzano
10	Padova	Quella del distretto militare di Padova
11	Treviso	Quella dei distretti militari di Treviso, Venezia e Belluno
12	Udine	Quella dei distretti militari di Udine e Trieste
13	Firenze	Quella del distretto militare di Firenze
14	Bologna	Quella del distretto militare di Bologna
15	Piacenza	Quella dei distretti militari di Modena e Piacenza
16	Forlì	Quella dei distretti militari di Forlì e Ancona
17	Pisa	Quella dei distretti militari di Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Siena
18	Perugia	Quella dei distretti militari di Perugia, Viterbo, Ascoli Piceno e Macerata
19	Roma I	Quella del distretto militare di Roma
20	Roma II	Quella dei distretti militari di Frosinone e Latina
21	Chieti	Quella dei distretti militari di Chieti, Teramo e L'Aquila
22	Cagliari	Quella dei distretti militari di Cagliari, Oristano e Sassari
23	Napoli	Quella del distretto militare di Napoli
24	Caserta	Quella dei distretti militari di Caserta e Benevento
25	Salerno	Quella dei distretti militari di Salerno ed Avellino
26	Foggia	Quella dei distretti militari di Foggia e Campobasso
27	Bari I	Quella del distretto militare di Bari
28	Bari II	Quella del distretto militare di Potenza
29	Lecce	Quella del distretto militare di Lecce
30	Catanzaro	Quella dei distretti militari di Catanzaro e Cosenza
31	Messina	Quella dei distretti militari di Messina e Reggio Calabria
32	Catania	Quella dei distretti militari di Catania e Siracusa
33	Palermo I	Quella dei distretti militari di Caltanissetta ed Agrigento
34	Palermo II	Quella del distretto militare di Palermo

88G0090

LEGGE 29 febbraio 1988, n. 47.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* — 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici».

All'articolo 5:

al comma 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis.* — 1. È altresì prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle "Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere", e successive modificazioni».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia»;

al comma 4, le parole: «31 dicembre 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1991»; *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma».

All'articolo 11:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. — Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato».

All'articolo 13:

al comma 1, sono premesse le parole: «Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale,».

L'articolo 15 è soppresso.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — 1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria; d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.

3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonchè di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonchè, per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilità sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione" e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. — 1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 24 marzo 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 752):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 31 dicembre 1987.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 gennaio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 gennaio 1988.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 27 gennaio 1988.

Esaminato ed approvato in aula il 17 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2368):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 febbraio 1988, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XII.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 febbraio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 febbraio 1988.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 24 febbraio 1988.

Esaminato ed approvato con modificazioni in aula il 24 febbraio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 752/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 25 febbraio 1988.

Esaminato ed approvato in aula il 25 febbraio 1988.

88G0089

LEGGE 29 febbraio 1988, n. 48.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, al comma 4, dopo la parola: «cooperative», *sono aggiunte le seguenti:* «di servizi di produzione e lavoro».

All'articolo 4, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988».

All'articolo 6:

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8»;

al comma 24, le parole da: «trecentosessantacinquesimo» *fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1988».

All'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso».

All'articolo 10, al comma 1, le parole: «restano in vigore fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2».

All'articolo 11, il comma 2 è soppresso.

L'articolo 13 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358, e 30 ottobre 1987, n. 442.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 31 marzo 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2130):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 31 dicembre 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 4 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 gennaio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 gennaio 1988.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 20 gennaio 1988.

Esaminato ed approvato con modificazioni in aula il 18 febbraio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 872):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 febbraio 1988.

Esaminato dall'aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 febbraio 1988.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 25 febbraio 1988.

Esaminato ed approvato dall'aula il 25 febbraio 1988.

88G0093

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 gennaio 1988, n. 49.

Norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che concerne in particolare l'autorizzazione della produzione e del commercio di alimenti che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento d'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente in particolare la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio delle carni di volatili;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965), recante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987);

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973), come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale;

Vista la direttiva 83/90/CEE del 7 febbraio 1983, che concerne la disciplina dei problemi igienico-sanitari degli scambi intracomunitari di carni fresche ed include, fra queste ultime, anche quelle confezionate «sotto vuoto» o «in atmosfera modificata»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale;

Constatata la crescente, positiva diffusione delle moderne tecniche di conservazione degli alimenti in atmosfera modificata;

Considerato che l'applicazione alle carni fresche del sistema di confezionamento in atmosfera modificata, inibendo o limitando lo sviluppo della flora microbica e l'attività enzimatica, contribuisce ad una migliore conservazione del prodotto;

Ritenuto, quindi, opportuno consentire, a determinate condizioni, il trattamento in atmosfera modificata, ai fini del confezionamento, delle carni fresche in genere;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito il trattamento con «atmosfera modificata» nel confezionamento delle carni fresche, preventivamente refrigerate secondo le più moderne tecniche di raffreddamento veloce, appartenenti agli animali domestici delle specie bovina (compresi i bufali), equina, ovina, suina e caprina, nonché ai volatili da cortile, ai conigli ed alla selvaggina allevata e provenienti da macellazione non anteriore a sette giorni.

2. Le confezioni di carni fresche trattate ai sensi del comma 1 devono essere presentate in unità di vendita di peso non inferiore a 100 grammi.

3. L'atmosfera modificata di cui al comma 1 è costituita da anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele.

Art. 2.

I gas impiegati per il confezionamento in atmosfera modificata devono possedere i necessari requisiti di purezza, per l'impiego in campo alimentare, previsti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, da ultimo modificato con il decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396, o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale.

Art. 3.

I materiali impiegati per il confezionamento in atmosfera modificata devono presentare requisiti di composizione conformi alle condizioni tecnico-sanitarie prescritte dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987, sulla disciplina degli imballaggi, recipienti ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze

alimentari, nonché assicurare le condizioni di idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati e presentare il più alto grado di impermeabilità tecnologicamente possibile.

Art. 4.

L'esercizio dell'attività di trattamento e confezionamento delle carni fresche in atmosfera modificata è subordinato, anche per i laboratori di sezionamento già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per il confezionamento di carni fresche, all'accertamento dei requisiti seguenti:

a) nel caso delle carni fresche di animali domestici delle specie bovina (compresi i bufali), equina, suina, ovina, caprina e cunicola e della selvaggina allevata, dei requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché dei requisiti speciali indicati nell'allegato al presente decreto;

b) nel caso delle carni di volatili da cortile, dei requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

Art. 5.

1. Le confezioni delle carni di cui al presente decreto devono recare, direttamente o su etichette inamovilibi, oltre alle indicazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, la dicitura «prodotto confezionato in atmosfera modificata», nonché la riproduzione del bollo previsto dalle vigenti disposizioni per le diverse specie di carni fresche.

2. Sono soggette a vigilanza da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente anche le operazioni di cui al comma 1. Il veterinario incaricato è responsabile della custodia delle confezioni e delle etichette.

3. Le carni fresche confezionate in atmosfera modificata devono essere costantemente mantenute a temperatura uguale o inferiore, rispettivamente, a +4 °C per le carni di volatili da cortile, di coniglio e di selvaggina allevata ed a +7 °C per tutte le altre carni.

4. Le istruzioni sulle modalità di conservazione delle carni confezionate in atmosfera modificata comportano, a seconda delle specie, l'indicazione delle relative temperature, di cui al comma 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO
(art. 4)

REQUISITI SPECIALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO E DI CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA MODIFICATA DELLE CARNI FRESCHE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA (COMPRESI I BUFALI), EQUINA, SUINA, OVINA, CAPRINA E CUNICOLA E DELLA SELVAGGINA ALLEVATA.

1. Le operazioni di sezionamento e di confezionamento devono avvenire in locali distinti o mantenuti a temperatura uguale o inferiore a +12 °C.

2. Le operazioni di cui al punto 1 possono, tuttavia, aver luogo nello stesso locale mantenuto a temperatura uguale o inferiore a +12 °C, alle seguenti condizioni:

a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni;

b) il materiale usato per il confezionamento deve essere racchiuso in un involucro protettivo sigillato; esso deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ad essere immagazzinato in condizioni igieniche in locale apposito dello stabilimento;

c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possono contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento;

d) l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale;

e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche;

f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito.

3. I locali di cui ai punti 1 e 2 devono essere dotati di termometro o teletermometro registratore.

4. Nel locale dove avviene il sezionamento deve esistere un adeguato numero di dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro e contenenti acqua a temperatura non inferiore a 82 °C.

5. Durante le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a +7 °C.

6. Le carni fresche devono essere trasferite progressivamente, secondo necessità, nei locali di sezionamento e confezionamento dal deposito frigorifero.

7. Il confezionamento deve essere effettuato subito dopo il sezionamento in maniera rispondente alle norme di igiene.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

Note all'art. 2:

— Nel D.M. 31 marzo 1965 (modificato da ultimo con D.M. 12 agosto 1987, n. 369), concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, fra i requisiti di purezza relativi agli additivi inclusi nell'allegato I B («sostanze destinate principalmente ad altri usi, ma aventi un effetto conservativo secondario») sono previsti anche quelli dell'anidride carbonica.

— I requisiti di purezza dell'ossigeno ed i criteri per la relativa determinazione sono riportati nelle pagine 762-763 della Farmacopea ufficiale - ottava edizione.

Note all'art. 4:

— L'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, citata in riferimento alle premesse, prescrive che «l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti».

— Gli articoli 28 e 29 del regolamento d'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, più volte citata, approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, riportano — rispettivamente — i requisiti e le dotazioni minime comunque obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione alimentare o di confezionamento di prodotti alimentari e le norme igieniche per i relativi locali ed impianti.

— I requisiti cui rinvia la lettera *b)* sono previsti nell'allegato 1 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio delle carni fresche di volatili, con particolare riguardo ai capitoli II e III.

Nota all'art. 5:

L'art. 3 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, che ha attuato le direttive comunitarie n. 79/112 del 18 dicembre 1978 e n. 77/94 del 21 dicembre 1976 per quanto concerne l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e di quelli destinati ad un'alimentazione particolare, prescrive, per i relativi prodotti confezionati, le seguenti indicazioni, in lingua italiana: *a)* denominazione di vendita; *b)* elenco degli ingredienti; *c)* quantitativo netto contenuto; *d)* termine minimo di conservazione; *e)* modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; *f)* istruzioni per l'uso; *g)* luogo d'origine o di provenienza; *h)* nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; *i)* sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.

88G0091

DECRETO 27 gennaio 1988, n. 50.

Disposizioni transitorie sull'etichettatura dei prodotti disciplinati dal decreto ministeriale 11 ottobre 1984, recante norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1964), recante norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti alimentari;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

1. L'indicazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 ottobre 1984, recante norme igienico-sanitariee relative al confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti alimentari, è sostituita in «prodotto confezionato in atmosfera modificata».

2. La commercializzazione dei prodotti recanti sulle confezioni l'indicazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 ottobre 1984 è consentita per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazione o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzati, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

Note all'articolo unico:

— Il D.M. 11 ottobre 1984, in applicazione della norma di cui in nota alle premesse, ha consentito il confezionamento «in atmosfera controllata» di alcuni tipi di prodotti alimentari, quali paste speciali fresche all'uovo, paste speciali farcite, prodotti da forno, di panetteria, di pizzeria ed affettati di prosciutto, di insaccati e di altri prodotti di salumeria.

— Il testo dell'art. 4 di detto D.M. 11 ottobre 1984, recante norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti alimentari, è il seguente:

«Art. 4. — Oltre alle indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, fra le quali in modo particolare il termine minimo di conservazione e le evenntuali modalità e temperature di mantenimento, sulle confezioni dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere riportata l'indicazione «prodotto confezionato in atmosfera controllata».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, che ha attuato le direttive comunitarie n.79/112 del 18 dicembre 1978 e n. 77/94 del 21 dicembre 1976 per quanto concerne l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e di quelli destinati ad un'alimentazione particolare, prescrive nell'art. 3 per i prodotti confezionati le seguenti indicazioni, in lingua italiana: *a)* denominazione di vendita; *b)* elenco degli ingredienti; *c)* quantitativo netto contenuto; *d)* termine minimo di conservazione; *e)* modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; *f)* istruzioni per l'uso; *g)* luogo d'origine o di provenienza; *h)* nome e ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; *i)* sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.

88G0092

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 febbraio 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 11 dicembre 1985 recante disposizioni concernenti le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404, in materia di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, concernente «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto», ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1985 recante disposizioni concernenti le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla citata legge n. 404/1985;

Considerato che i veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono privi del requisito della portata utile e che, pertanto, non è possibile, per le istanze di contributo presentate ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 404/1985 e relative a tali veicoli, verificare l'operatività della condizione prevista dall'art. 14 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985 sopra menzionato;

Decreta:

All'art. 14 del decreto ministeriale in data 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di sostituzione di trattori, il contributo di cui al precedente comma è corrisposto a condizione che il peso massimo complessivo a pieno carico della combinazione che il veicolo nuovo di fabbrica proposto per l'acquisto è atto a formare, sia inferiore almeno del 5% al peso massimo complessivo a pieno carico della combinazione formata con il trattore sostituito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 404/1985 è il seguente:

«Art. 6 (*Contributo per la sostituzione di autoveicoli*). — 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, possono ottenere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto degli autoveicoli, di prima immatricolazione, di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, e di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *i)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, alla condizione che si sostituisca un veicolo, in disponibilità della stessa impresa da almeno due anni, che sia circolante, intendendosi per circolante il veicolo per il quale sia stata corrisposta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che dalla sostituzione derivi una riduzione della capacità di trasporto.

2. Il requisito della iscrizione all'albo per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative o consorzi, deve essere soddisfatto dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati».

— Il testo della lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è il seguente:

«Art. 26 (*Autoveicoli*). — Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore si dividono in:

(*Omissis*);

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio».

Nota al dispositivo:

Il testo dell'art. 14 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 14. — Il contributo di cui all'art. 6 della legge può essere corrisposto a condizione che la portata del nuovo veicolo abbia una riduzione non inferiore al 5% rispetto alla portata del veicolo sostituito.

In caso di sostituzione di trattori, il contributo di cui al precedente comma è corrisposto a condizione che il peso massimo complessivo a pieno carico della combinazione che il veicolo nuovo di fabbrica proposto per l'acquisto è atto a formare, sia inferiore almeno del 5% al peso massimo complessivo a pieno carico della combinazione formata con il trattore sostituito».

88A0871

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 novembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, comma 2, secondo il quale la provincia autonoma di Bolzano determina gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali;

Visti gli atti istruttori;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano il 20 luglio 1987, n. 4237;

Constatato che la giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano non ha ritenuto di pervenire ad una diversa determinazione relativamente agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle per il collocamento in agricoltura ed ha, inoltre, incaricato il presidente della giunta provinciale di nominare per le nuove circoscrizioni per l'impiego le commissioni locali di controllo sul collocamento ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49;

Visto l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Nella provincia autonoma di Bolzano le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

n. 1 di Bolzano, con sede a Bolzano, comprendente i comuni di: Bolzano, Andriano, Appiano sulla Strada del Vino, Barbiano, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè allo Sciliar, Laion, Laives, Meltina, Nalles, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Ponte Gardena, Renon, San Genesio Atesino, Santa Cristina Valgardena, Sarentino, Selva di Val Gardena, Terlano, Tires, Vadena;

n. 2 di Silandro, con sede a Silandro, comprendente i comuni di: Silandro, Castelbello-Ciardes, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lasa, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Sluderno, Stelvio, Tubre;

n. 3 di Merano, con sede a Merano, comprendente i comuni di: Merano, Avelengo, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Lauregno, Marlengo, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Proves, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Senale-San Felice, Senales, Tesimo, Tirolo, Ultimo, Verano;

n. 4 di Egna, con sede a Egna, comprendente i comuni di: Egna, Aldino, Anterivo, Cortaccia sulla Strada del Vino, Cortina sulla Strada del Vino, Magrè sulla Strada del Vino, Montagna, Ora, Salorno, Termeno sulla Strada del Vino, Trodena;

n. 5 di Bressanone, con sede a Bressanone, comprendente i comuni di: Bressanone, Chiusa, Fortezza, Funes, Luson, Naz-Sciaves, Rio di Pusteria, Rodengo, Vandoies, Varna, Velturno, Villandro;

n. 6 di Vipiteno, con sede a Vipiteno, comprendente i comuni di: Vipiteno, Brennero, Campo di Trens, Racines, Val di Vizze;

n. 7 di Brunico, con sede a Brunico, comprendente i comuni di: Brunico, Badia, Braies, Campo Tures, Chienes, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Gais, La Valle, Marebbe, Monguelfo, Perca, Predoi, Rasun-Anterselva, San Candido, San Martino in Badia, San Lorenzo di Sebato, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Villabassa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1988
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 171

88A0772

DECRETO 21 dicembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Lombardia;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per la Lombardia;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Lombardia non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità e diversità delle attività produttive;

Tenuto, altresì, conto del disposto dell'art. 2, comma 4, della legge n. 56/1987 secondo il quale, per le esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, è possibile affidare il coordinamento delle attività necessarie per la compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro ad una sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura individuata secondo i criteri di cui al comma medesimo;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per la Lombardia espresso nella seduta del 23 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Lombardia le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per i collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Milano:

n. 1 di Milano, con sede a Milano, comprendente il comune di: Milano;

n. 2 di Abbiategrasso, con sede ad Abbiategrasso, comprendente i comuni di: Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Bareggio, Besate, Boffalora Sopra Ticino, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone;

n. 3 di Cesano Maderno, con sede a Cesano Maderno, comprendente i comuni di: Cesano Maderno, Giussano, Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Solaro, Varedo;

n. 4 di Codogno, con sede a Codogno, comprendente i comuni di: Codogno, Bertonico, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano;

n. 5 di Corsico, con sede a Corsico, comprendente i comuni di: Corsico, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago, Trezzano sul Naviglio;

n. 6 di Legnano, con sede a Legnano, comprendente i comuni di: Legnano, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magnago, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Nosate, Villa Cortese;

n. 7 di Lodi, con sede a Lodi, comprendente i comuni di: Lodi, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Martino in Strada, San Zenone al Lambro, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico;

n. 8 di Melzo, con sede a Melzo, comprendente i comuni di: Melzo, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Segrate, Settala, Trezzano Rosa, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimodrone;

n. 9 di Monza, con sede a Monza, comprendente i comuni di: Monza, Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Carate Brianza, Correzzana, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta;

n. 10 di Rho, con sede a Rho, comprendente i comuni di: Rho, Arese, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Limbiate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Senago, Settimo Milanese, Vanzago;

n. 11 di Rozzano, con sede a Rozzano, comprendente i comuni di: Rozzano, Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Vernate, Zibido San Giacomo;

n. 12 di San Donato Milanese, con sede a San Donato Milanese, comprendente i comuni di: San Donato Milanese, Carpiano, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese, Tribiano, Vizzolo Predabissi;

n. 13 di Sesto San Giovanni, con sede a Sesto San Giovanni, comprendente i comuni di: Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Cormano;

n. 14 di Vimercate, con sede a Vimercate, comprendente i comuni di: Vimercate, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzo sull'Adda, Usmate Velate.

Provincia di Pavia:

n. 15 di Pavia, con sede a Pavia, comprendente i comuni di: Pavia, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Giussago, Magherno, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini;

n. 16 di Belgioioso, con sede a Belgioioso, comprendente i comuni di: Belgioioso, Albuzzano, Badia Pavese, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de' Nobili, Filighera, Genzone, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Linarolo, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre de' Negri, Villanterio, Vistarino, Zerbo;

n. 17 di Casteggio, con sede a Casteggio, comprendente i comuni di: Casteggio, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Calvignano, Casatisma, Castelletto di Branduzzo, Corvino San Quirico, Fortunago, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pinarolo Po, Rea, Redavalle, Robecco Pavese, Santa Giuletta, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Verretto, Verrua Po;

n. 18 di Garlasco, con sede a Garlasco, comprendente i comuni di: Garlasco, Alagna, Dorno, Gropello Cairoli, Mezzana Rabattone, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Tromello, Valeggio, Villanova d'Ardenghi Zerbolò, Zinasco;

n. 19 di Landriano, con sede a Landriano, comprendente i comuni di: Landriano, Bascapè, Bornasco, Ceranova, Lardirago, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone;

n. 20 di Mede, con sede a Mede, comprendente i comuni di: Mede, Breme, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Lomello, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Sartirana Lomellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi;

n. 21 di Mortara, con sede a Mortara, comprendente i comuni di: Mortara, Albonese, Candia Lomellina, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Confienza, Cozzo, Langosco, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Palestro, Parona, Robbio, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Zeme;

n. 22 di Stradella, con sede a Stradella, comprendente i comuni di: Stradella, Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Volpara, Zenevredo;

n. 23 di Varzi, con sede a Varzi, comprendente i comuni di: Varzi, Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Zavattarello;

n. 24 di Vigevano, con sede a Vigevano, comprendente i comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò, Gravellona Lomellina;

n. 25 di Voghera, con sede a Voghera, comprendente i comuni di: Voghera, Bastida de' Dossi, Casei Gerola, Cervesina, Codevilla, Corana, Cornale, Lungavilla, Pancarana, Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Silvano Pietra.

Provincia di Sondrio:

n. 26 di Sondrio, con sede a Sondrio, comprendente i comuni di: Sondrio, Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio;

n. 27 di Bormio, con sede a Bormio, comprendente i comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;

n. 28 di Chiavenna, con sede a Chiavenna, comprendente i comuni di: Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna;

n. 29 di Morbegno, con sede a Morbegno, comprendente i comuni di: Morbegno, Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino;

n. 30 di Tirano, con sede a Tirano, comprendente i comuni di: Tirano, Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano.

Provincia di Varese:

n. 31 di Varese, con sede a Varese, comprendente i comuni di: Varese, Arcisate, Azzate, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biantronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Bregano, Brenta, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cantello, Caravate, Casale Litta, Caronno Varesino, Casciago, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Inarzo, Induno Olona, Laveno-Mombello, Leggiuno, Sangiano, Luvinate, Malgesso, Marzio, Monvalle, Morazzone, Porto Ceresio, Saltrio, Sumirago, Valganna, Viggiù;

n. 32 di Busto Arsizio, con sede a Busto Arsizio, comprendente i comuni di: Busto Arsizio, Castellanza, Fagnano Olona, Ferno, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Samarate, Solbiate Olona;

n. 33 di Gallarate, con sede a Gallarate, comprendente i comuni di: Gallarate, Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Vizzola Ticino;

n. 34 di Luino, con sede a Luino, comprendente i comuni di: Luino, Agra, Azzio, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Maccagno, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca;

n. 35 di Saronno, con sede a Saronno, comprendente i comuni di: Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo;

n. 36 di Sesto Calende, con sede a Sesto Calende, comprendente i comuni di: Sesto Calende, Angera, Brebbia, Cadrezzate, Comabbio, Golasecca, Ispra, Mercallo, Osmate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate;

n. 37 di Tradate, con sede a Tradate, comprendente i comuni di: Tradate, Cairate, Carnago, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

Provincia di Bergamo:

n. 38 di Bergamo, con sede a Bergamo, comprendente i comuni di: Bergamo, Albano Sant'Alessandro, Azzano San Paolo, Bagnatica, Brusaporto, Curno, Dalmine, Gorle, Grassobbio, Lallio, Levate, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sopra, Predrengo, Ponteranica, Scanzorosciate, Seriate, Stezzano, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Treviolo, Zanica;

n. 39 di Albino, con sede ad Albino, comprendente i comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio;

n. 40 di Almè, con sede ad Almè, comprendente i comuni di: Almè, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Blello, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Paladina, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Sorisole, Strozza, Valbrembo, Valsecca, Villa d'Almè;

n. 41 di Clusone, con sede a Clusone, comprendente i comuni di: Clusone, Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve;

n. 42 di Grumello del Monte, con sede a Grumello del Monte, comprendente i comuni di: Grumello del Monte, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Bolgare, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Cavernago, Chiuduno, Costa di Mezzate, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Gorlago, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo;

n. 43 di Ponte San Pietro, con sede a Ponte San Pietro, comprendente i comuni di: Ponte San Pietro, Almenno San Bartolomeo, Ambivere, Barzana, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carenno, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Erve, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Monte Marenzo, Palazzago, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d'Isola, Torre de' Busi, Vercurago, Villa d'Adda;

n. 44 di Romano di Lombardia, con sede a Romano di Lombardia, comprendente i comuni di: Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cortenova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, Torre Pallavicina, Cividate al Piano;

n. 45 di Trescore Balneario, con sede a Trescore Balneario, comprendente i comuni di: Trescore Balneario, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Bossico, Casazza, Castro, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Costa Volpino, Endine Gaiano, Entratico, Fonteno, Gaverina Terme, Grone, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere, San Paolo d'Argon, Spinone al Lago, Vigano San Martino, Zandobbio;

n. 46 di Treviglio, con sede a Treviglio, comprendente i comuni di: Treviglio, Arcene, Arzago d'Adda, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, Osio Sotto, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Urgnano, Verdello, Verdellino;

n. 47 di Zogno, con sede a Zogno, comprendente i comuni di: Zogno, Algua, Averara, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Costa di Serina, Cusio, Carona, Cassiglio, Cornalba, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Sedrina, Serina, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta.

Provincia di Brescia:

n. 48 di Brescia, con sede a Brescia, comprendente i comuni di: Brescia, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Capriano del Cole, Castenedolo, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Mazzano, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Poncarale, Rezzato, Roncadelle, Torbole Casaglia, San Zeno Naviglio, Serle, Travagliato;

n. 49 di Breno, con sede a Breno, comprendente i comuni di: Breno, Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione;

n. 50 di Desenzano del Garda, con sede a Desenzano del Garda, comprendente i comuni di: Desenzano del Garda, Bedizzole, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Sirmione, Soiano del Lago;

n. 51 di Iseo, con sede a Iseo, comprendente i comuni di: Iseo, Adro, Capriolo, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone;

n. 52 di Montichiari, con sede a Montichiari, comprendente i comuni di: Montichiari, Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Ghedi, Isorella, Remedello, Visano;

n. 53 di Orzinuovi, con sede a Orzinuovi, comprendente i comuni di: Orzinuovi, Barbariga, Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Pompiano, San Paolo, Trenzano, Villachiara;

n. 54 di Rovato, con sede a Rovato, comprendente i comuni di: Rovato, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Passirano, Roccafranca, Rodengo Saiano, Rudiano, Urago d'Oglio;

n. 55 di Salò, con sede a Salò, comprendente i comuni di: Salò, Calvagese della Riviera, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Magasa, Muscoline, Paitone, Prevalle, Puegnago del Garda, Roè Volciano, San Felice del Benaco, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Vallio Terme, Valvestino, Villanuova sul Clisi;

n. 56 di Sarezzo, con sede a Sarezzo, comprendente i comuni di: Sarezzo, Bovegno, Brione, Collio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Pezzaze, Polaveno, Tavernole sul Mella, Villa Carcina;

n. 57 di Verolanuova, con sede a Verolanuova, comprendente i comuni di: Verolanuova, Alfianello, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia;

n. 58 di Vestone, con sede a Vestone, comprendente i comuni di: Vestone, Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Odolo, Treviso Bresciano, Sabbio Chiese, Vobarno;

Provincia di Como:

n. 59 di Como, con sede a Como, comprendente i comuni di: Como, Argegno, Bellagio, Bledio, Brienno, Brunate, Cadorago, Campione d'Italia, Carate Urio, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cavallasca, Cernobbio, Drezzo, Faggeto Lario, Fino Mornasco, Grandate, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Luisago, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Parè, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Villa Guardia, Zelbio;

n. 60 di Appiano Gentile, con sede a Appiano Gentile, comprendente i comuni di: Appiano Gentile, Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Bulgarograsso, Cagno, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Cirimido, Faloppio, Fenegrò, Gironico, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrana di San Mamette, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Solbiate, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veniano;

n. 61 di Cantù, con sede a Cantù, comprendente i comuni di: Cantù, Arosio, Brenna, Cabiate, Capiago Intimiano, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio;

n. 62 di Erba, con sede a Erba, comprendente i comuni di: Erba, Albavilla, Albese di Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona;

n. 63 di Lecco, con sede a Lecco, comprendente i comuni di: Lecco, Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Ballabio, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Bulciago, Casargo, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Introbio, Introzzo, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Molteno, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Rogeno, Sirone, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vestreno;

n. 64 di Menaggio, con sede a Menaggio, comprendente i comuni di: Menaggio, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Carvagna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana;

n. 65 di Merate, con sede a Merate, comprendente i comuni di: Merate, Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò.

Provincia di Cremona:

n. 66 di Cremona, con sede a Cremona, comprendente i comuni di: Cremona, Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Cappella de' Picenardi, Castelverde, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Frati, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Persico d'Osimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo;

n. 67 di Casalmaggiore, con sede a Casalmaggiore, comprendente i comuni di: Casalmaggiore, Ca' d'Andrea, Calvatone, Casteldidone, Cingia de' Botti, Drizzona, Gussola, Isola Dovarese, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido;

n. 68 di Crema, con sede a Crema, comprendente i comuni di: Crema, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano, Dovera, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Spino d'Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate, Montodine, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina;

n. 69 di Soresina, con sede a Soresina, comprendente i comuni di: Soresina, Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Paderno Ponchielli, Pizzighettone, San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo;

Provincia di Mantova:

n. 70 di Mantova, con sede a Mantova, comprendente i comuni di: Mantova, Bagnolo San Vito, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio, Borgoforte, San Martino dall'Argine, Bozzolo, Rivarolo Mantovano, Marcaria;

n. 71 di Castiglione delle Stiviere, con sede a Castiglione delle Stiviere, comprendente i comuni di: Castiglione delle Stiviere, Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Solferino, Volta Mantovana;

n. 72 di Ostiglia, con sede a Ostiglia, comprendente i comuni di: Ostiglia, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma;

n. 73 di Suzzara, con sede a Suzzara, comprendente i comuni di: Suzzara, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Viadana, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Pomponesco, Sabbioneta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1988
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 172

88A0771

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 febbraio 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 28 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Ferrara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Ferrara;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Ferrara contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

147. Comune di Ferrara, beneficio parrocchiale della Metropolitana di Ferrara noto anche quale prebenda parrocchiale, con sede in 44100 Ferrara, via Guglielmo degli Adelardi n. 2.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0855

DECRETO 23 febbraio 1988.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 30 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Camerino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Camerino;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra e rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Camerino contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

196. Comune di Acquacanina, beneficio «Scarsciotti don Pacifico».

197. Comune di Sarnano, cappellania di Santa Maria di Piazza;

l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 129 e 194 è la seguente:

129. Comune di Pievetorina, prebenda parrocchiale di Santa Maria Assunta in Pievetorina, nota anche quale prebenda parrocchiale di Maria Santissima in Pievetorina o beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta.

194. Comune di Visso, prebenda parrocchiale di Maria SS. in Visso, nota anche quale prebenda parrocchiale di Rio Freddo in Visso o cappella di S. Giovanni in Vallopa.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0854

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 febbraio 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per i mesi di dicembre 1987 e gennaio 1988 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per i mesi di dicembre 1987 e gennaio 1988;

Su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per i mesi di dicembre 1987 e di gennaio 1988 è accertato come segue:

Valuta estera	Cambio mensile dicembre 1987	Cambio mensile gennaio 1988
Dollaro USA	1202,876	1214,992
Marco tedesco	736,881	735,541
Franco francese	217,351	217,928
Fiorino olandese	654,945	654,719
Franco belga	35,217	35,182
Lira sterlina	2200,587	2190,161
Lira irlandese	1958,541	1954,414
Corona danese	191,243	191,598
Dracma greca	9,312	9,228
ECU	1520,447	1519,222
Dollaro canadese	919,568	944,986
Yen giapponese	9,394	9,539
Franco svizzero	905,849	903,614
Scellino austriaco	104,715	104,566
Corona norvegese	188,790	191,534
Corona svedese	202,736	203,701
Marco finlandese	298,270	301,623
Escudo portoghese	8,997	8,958
Peseta spagnola	10,872	10,828
Dollaro australiano	855,432	865,858

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0919

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 febbraio 1988.

Determinazione dei coefficienti di correzione ai fini dell'applicazione della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4, quarto comma, del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5, recante disposizioni in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni, che ha disposto un aumento di sei volte della misura della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

Visto il successivo quinto comma del citato decreto-legge che, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, ha disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso vengano determinati con decreto del Ministro della marina mercantile i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate nelle misure aggiornate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta di cui ai capi I e II del titolo primo della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

Vista la nota n. 7/24/77 del 3 febbraio 1988 con la quale l'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nello stabilire i valori minimi e massimi del coefficiente di correzione, attraverso una ponderazione di essi, individua un terzo valore che propone di adottare;

Ritenuto di condividere tale proposta;

Decreta:

Sono determinati i seguenti coefficienti di correzione da applicare ai valori di NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate ai sensi del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5:

Classe A: navi per carichi liquidi alla rinfusa (cisterne per greggio, per prodotti puliti, chimichiere, gasiere, bitumiere, ecc.) 0.98

Classe B: navi per carichi secchi alla rinfusa, navi da carico generale a uno o più ponti con interponti integri, navi portacontenitori cellulari a un ponte, navi frigorifere. 0.99

Classe C: navi da carico generale a due o più ponti con interponte aperto:
per GT inferiore a 4000 . . . . 0.37
per GT superiore a 4000. . . . . 0.90

Classe D: navi portacontenitori cellulari a due o più ponti, navi porta bestiame. 0.54

Classe E: navi Ro-Ro, navi traghetto, navi per carichi unitizzati, navi porta auto 0.34

Classe F: navi passeggeri 0.99

Classe G: navi da pesca 1.00

Classe H: navi appoggio 0.71

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1988

Il Ministro: PRANDINI

88A0837

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 25 febbraio 1988, n. 27/1988.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, a condizioni agevolate, di vitelli da ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, in base agli articoli 13 e 14 del regolamento CEE n. 805/68.

Si comunica che, con regolamenti CEE in corso di pubblicazione, sono stati fissati:

il numero dei vitelli da ingrasso che possono essere importati a prelievo ridotto del 60%, a valere sulla quota del primo trimestre 1988, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE n. 805/68;

le quantità di carni bovine congelate destinate all'industria di trasformazione, di cui all'art. 14, par. 1 lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 805/68, che possono essere importate a valere sulla quota del primo trimestre 1988, a regime agevolato (prelievo zero per la lettera *a)* e prelievo ridotto del 55% per la lettera *b)*.

1) *Bestiame da ingrasso.*

La commissione ha stabilito che nel primo trimestre 1988 possono essere importati dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 60%, capi 41.600 di giovani bovini da ingrasso, dei quali 35.500 destinati all'Italia. Quest'ultimo quantitativo è ripartito fra i produttori agricoli e loro organizzazioni professionali e gli operatori commerciali in misura pari rispettivamente a capi 23.600 e capi 11.900.

Produttori agricoli e organizzazioni professionali.

Nell'ambito dei 23.600 capi riservati ai produttori agricoli o loro organizzazioni professionali, 17.400 capi, di peso fino a 300 kg, possono essere importati dai Paesi terzi, mentre i restanti 6.200 capi, di peso da 220 a 300 kg, possono essere importati dalla Jugoslavia con una riduzione di prelievo del 70%.

Operatori commerciali.

La quantità disponibile è di capi 11.900, dei quali 8.800, di peso fino a 300 kg, da importare dai Paesi terzi, e 3.100 capi, di peso da 220 a 300 kg, da importare dalla Jugoslavia con una riduzione del prelievo del 70%.

Si informa, inoltre, che il quantitativo massimo che può essere richiesto è fissato al 10% della quota disponibile, pari a 880 capi, nel caso di importazione da Paesi terzi e a capi 310 per la Jugoslavia.

La cauzione da allegare alle domande è pari a 3 ECU (Lit. 4.839 a capo).

2) *Carni bovine congelate destinate all'industria di trasformazione.*

Regime «A», art. 14, par. 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 805/68.

Il quantitativo da importare dai Paesi terzi, in esenzione di prelievo, a valere sulla quota del primo trimestre 1987, è stato fissato in tonn. 2.125 espresse in carne con osso e destinate alla fabbricazione di conserve composte di sola carne bovina e di gelatina, ai sensi dell'art. 14, par. 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 805/68.

Regime «B», art. 14, par. 1, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 805/68.

Il quantitativo da importare dai Paesi terzi, con una riduzione pari al 55% del prelievo applicabile il giorno della importazione, per il primo trimestre 1988, è stato fissato in tonn. 875 espresse in carne con osso.

Tali carni sono destinate alla trasformazione in prodotti diversi dalle conserve sopracitate e diverse dai prodotti di cui all'art. 1, par. 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 805/68 (carni fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia).

Per quanto concerne la cauzione che deve accompagnare le richieste di titolo, si precisa che essa è pari a 2 ECU al quintale (Lit. 3.226/q.le).

La domanda di titolo deve riguardare un quantitativo minimo di tonn. 5 di carne con osso ed un quantitativo massimo di tonn. 212 per il regime «A» e di tonn. 87 per il regime «B».

* * *

Allo scopo di partecipare alle assegnazioni di vitelli da ingrasso e di carni bovine congelate per avviarle alle destinazioni sopra citate, le domande con firma autenticata, dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II - Roma, dal 29 febbraio al 7 marzo 1988.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alle domande, si precisa che per il trimestre in questione, ove non sia possibile presentare la documentazione in appresso indicata, è necessario allegare almeno copia del titolo ottenuto nel rimestre precedente e ribadire, sotto la propria responsabilità, che, non sono intervenute variazioni nell'attività espletata in precedenza e che tuttora la stessa continua ad essere espletata.

Si comunica, altresì, che per il prossimo trimestre (1-10 aprile c.a.) le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

Vitelli da ingrasso.

A) Aziende agricole: dall'attestazione rilasciata dalle competenti autorità regionali, da cui risulti che il richiedente riveste la qualifica di produttore agricolo ed esercita attività di allevamento bovino.

B) Organizzazioni professionali e cooperative: dal certificato prefettizio da cui risulti l'iscrizione negli appositi registri, sezione agricola, nonché dall'atto costitutivo, statuto e numero dei soci.

In alternativa le stesse cooperative possono presentare una «attestazione» rilasciata dalla centrale cooperativa di appartenenza, legalmente riconosciuta. L'attestazione, nella quale dovrà risultare chiaramente la qualifica del firmatario, deve essere rilasciata allo specifico fine di ottenere un'assegnazione di bestiame bovino da destinare all'ingrasso.

Le organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa di produttori del settore zootecnico, devono allegare alla domanda copia dello statuto, dal quale risulti il riconoscimento della loro personalità giuridica, e l'elenco dei soci, sottoscritto dal legale rappresentante.

C) Operatori commerciali: dal certificato della competente camera di commercio dal quale risulti l'attività esercitata nelle importazioni e/o esportazioni e/o commercializzazione e/o produzione di bestiame.

Carni bovine congelate.

I richiedenti che intendono usufruire per le suddette destinazioni del prodotto da importare dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato nel 1988 dall'I.N.C.A., la quale attesti il tipo di attività svolto dalle ditte interessate.

Si ricorda infine che le domande di assegnazione dovranno contenere, per le diverse categorie sopra indicate, gli impegni previsti dagli articoli 9, lettera *d)*, 10, lettera *c)* e 11, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980 e dal regolamento CEE che fissa il quantitativo importabile nel primo trimestre c.a. tuttora in corso di pubblicazione.

Per i successivi trimestri, coloro che abbiano presentato la documentazione in originale, potranno fare esplicito riferimento a detta comunicazione, allegando soltanto la fotocopia del titolo ottenuto nel trimestre precedente.

Il Ministro: RUGGIERO

88A0868

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 153, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella quota disponibile (1/4) di beni immobili siti in Albenga (Savona) e Chiusi (Siena) e di beni mobili, del valore di L. 240.107.905, detratte le passività, disposta da Francesco Zona, nato a Calvi Risorta (Caserta) il 19 dicembre 1918, e deceduto a Pietra Ligure (Savona) il 20 marzo 1982, con testamento olografo 1° settembre 1978, pubblicato in data 25 marzo 1982, n. 24585 di repertorio, a rogito dott. Fernando Cauli, notaio in Alassio (Savona), registrato ad Albenga, in data 1° aprile 1982 al n. 1009.

88A0840

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 179, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi, in Roma, è stata autorizzata ad accettare un legato, consistente nel 30% del valore di un immobile sito in Varese, via Vetta d'Italia n. 8, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Varese alla partita n. 2739, del valore di L. 181.500.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Varese, quota del legato L. 54.450.000 disposto da Ambrogio Molteni, nato a Bisuschio (Varese) il 9 giugno 1896 e deceduto a Varese l'8 maggio 1982, con testamento olografo 31 gennaio 1980, pubblicato in data 22 ottobre 1982, n. 1234/324 di repertorio, a rogito dott. Guglielmo Piatti, notaio in Varese, registrato a Varese l'8 novembre 1982 al n. 2682.

88A0841

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano ad accettare un legato

Con decreto 22 luglio 1987 del prefetto di Milano, l'istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori è stato autorizzato ad accettare il legato di L. 27.000.000 disposto in suo favore dalla sig.na Maria Bianchini allo scopo di istituire un premio di studio.

88A0860

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale statale «Duca d'Aosta» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 20 novembre 1987, protocollo n. 449/87, l'istituto tecnico commerciale statale «Duca d'Aosta» di Firenze, è stato autorizzato ad accettare la donazione effettuata dalla Banca toscana di Firenze, consistente in un personal computer Olivetti modello M28, corredato da dispositivi e prodotti ausiliari, del valore complessivo di L. 9.879.000, affinché siano usati per lo svolgimento delle normali attività didattiche.

88A0861

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni Verga» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 29 giugno 1987, prot. n. 1751, la scuola media statale «Giovanni Verga» di Bari, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 7.000.000 disposta dalla prof.ssa Maria Castronuovo per l'istituzione di borse di studio intestate a Giovanni e Giuseppina Castronuovo.

88A0803

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia.

In relazione alla commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia è stata effettuata la seguente sostituzione:

Gruppo 1:

membro effettivo professori ordinari:

Giorgianni Michelino al posto di Piazza Gabriello, dimissionario.

88A0859

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante la conferma del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 4 marzo 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante la conferma del diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1987.

88A0899

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7656/R datato 4 gennaio 1988, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità medicinale è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato, né con i vecchi numeri di registrazione né con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Le aziende indicate nel predetto elenco sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Numero d'ordine	Specialità medicinale	Numero di codice	Ditta e sede
1	*Erdol*		Herdel S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via N. A. Porpora, 132, codice fiscale n. 06287300153
	30 compresse da 200 mg	025255035	
2	*Masterfen*		Dompè farmaceutici S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12, codice fiscale n. 00791570153
	30 capsule da 100 mg	025236023	
	30 capsule da 200 mg	025236047	
	10 supposte da 300 mg	025236050	
3	*Suprol*		Cilag S.p.a., sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Europa, 51/53, codice fiscale n. 058233290159
	10 capsule da 100 mg	024963011	
	30 capsule da 100 mg	024963023	
	10 capsule da 200 mg	024963035	
	30 capsule da 200 mg	024963047	
	10 supposte da 300 mg	024963050	
4	*Sufenid*		Italfarmaco S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, codice fiscale n. 00737420158
	10 capsule da 100 mg	025196015	
	30 capsule da 100 mg	025196027	
	10 capsule da 200 mg	025196039	
	30 capsule da 200 mg	025196041	
	10 supposte da 300 mg	025196054	

88A0782

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, Isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221